

Oggetto: SOCIAL MEDIA POLICY - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E LA DISCIPLINA SULL'UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK

A tutto il personale docente

Premessa

L'uso improprio dei "social network" (Facebook, Instagram, Tit-tok, Twitter, canale YouTube, WhatsApp, Telegram etc.) espone i pubblici dipendenti (insegnanti compresi) sempre più frequentemente a potenziali rischi di natura disciplinare e penale, come irrogazioni di sanzioni disciplinari, per inosservanza dei propri doveri d'ufficio e/o nei casi più gravi provvedimenti espulsivi quali il licenziamento per giusta causa. Postare sui social un proprio commento (convinzione o parere) inopportuno, sconveniente, se non addirittura denigratorio o comunque lesivo, il cui contenuto possa in qualche modo nuocere all'immagine e al decoro dell'Amministrazione a cui appartiene (a tutti i livelli) è sanzionabile dal punto di vista disciplinare e non va confuso con il diritto di critica e di manifestazione del libero pensiero.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62" recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 150 del 9 giugno 2023 si sono, infatti, apportate delle importanti e innovative modifiche al testo originale del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 comunemente noto come "Codice di condotta" o ancora come "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo una serie di articoli (nello specifico 11-bis e 11-ter) che analizzeremo a breve approfonditamente e nel dettaglio (v. infra). Come previsto dal comma 3 dell'art. 11-bis (da poco introdotto), "il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati" dai loro account istituzionali (caselle di posta elettroniche) e/o personali e similamente diffusi o pubblicati nelle bacheche virtuali delle piattaforme informatiche e/o digitali. L'articolo 11-ter regola nel dettaglio l'uso dei mezzi di informazione e dei social media invitando il personale dipendente statale al corretto uso dei mezzi digitali, c.d. "etica pubblica" o comportamento etico, e ad ogni altra forma di prudenza e cautela nell'utilizzare i propri account personali sui "social network", e nel contempo ad astenersi dal diffondere e pubblicare le proprie opinioni, convinzioni e pareri, o ancora i propri giudizi, il cui contenuto possa in qualche modo nuocere all'immagine e al decoro dell'Amministrazione a cui appartiene, riguardanti eventi, cose o persone (personale dirigenziale e colleghi). Il comma 2 invita il pubblico dipendente: " [...] ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale" mentre il successivo comma 4 istituisce per la prima volta una "Social Media Policy", da introdurre nei Codici di comportamento, all'uopo adottati dalle pubbliche Amministrazioni, individuando in tal modo le condotte passibili di procedimenti disciplinari, graduandoli adeguatamente e proporzionalmente in base alla gravità delle condotte. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni". È interessante notare che il comma 5, prevede che: "Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità".

Le presenti Linee Guida, anche attraverso genitori ed insegnanti in un'ottica di alleanza educativa, intendono fornire indicazioni sulle potenzialità e sui rischi, ovvero sui limiti e sulle opportunità delle due principali dimensioni che riguardano il panorama dei social network: la dimensione dell'informazione (messaggistica) e la dimensione della condivisione (visibilità al pubblico di contenuti multimediali). Per tutto ciò di cui non si farà qui esplicito riferimento, si rimanda alle principali specifiche normative: - Codice di Comportamento della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 62/2013), che contiene le principali norme che prescrivono gli obblighi dei dipendenti pubblici e le relative sanzioni; - Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03) che disciplina il diritto alla privacy e il dovere di rispettarla da parte di tutti i soggetti; - Normativa privacy prevista dal Regolamento Europeo 2016/679 e conseguente GDPR del 2018; - Linee Guida del Garante della Privacy "La scuola a prova di privacy" del 7/11/2016; - Legge sul Diritto d'autore (L. 663/1941) e successive modificazioni (L. 208/2015 e D.Lgs 8/2016) che protegge l'autore di opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; - Legge sul cyberbullismo 71/2017 per la prevenzione e il contrasto di questo fenomeno; - Art. 331 del Codice di Procedura Penale che prescrive l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria da parte del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che hanno notizia, anche ovviamente attraverso i social network, di reati perseguibili d'ufficio.

Alunni

È inopportuno ed espressamente vietato:

- diffondere notizie non confermate da fonti istituzionali o ufficiali;
- diffondere informazioni false, tendenziose o procuranti allarme ingiustificato;
- mettere in atto qualsiasi comportamento rientrante nel fenomeno del cyberbullismo;
- ledere i diritti e la dignità della persona;
- diffondere informazioni lesive dell'immagine scolastica istituzionale;
- condividere commenti diffamatori e/o lesivi della dignità degli operatori scolastici e dei compagni;
- condividere immagini, video e audio degli operatori scolastici e degli alunni dell'Istituto e dei loro genitori;
- diffondere registrazione di attività didattica effettuate da studenti a scopo di studio senza aver informato adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione e senza il loro esplicito consenso;

Genitori

È inopportuno ed espressamente vietato:

- diffondere informazioni false o tendenziose relative ad attività scolastiche;
- diffondere immagini relative al lavoro scolastico senza autorizzazione;
- condividere commenti diffamatori e/o lesivi della dignità degli operatori scolastici e degli alunni dell'istituto e dei loro familiari;
- condividere immagini, video e audio degli operatori scolastici e degli alunni dell'Istituto e dei loro familiari senza opportuna autorizzazione del Dirigente Scolastico e di tutti i soggetti coinvolti.

È raccomandato per ragioni educative e didattiche:

- vigilare sull'uso dei social ad opera dei figli;
- promuovere un feedback produttivo e non delegittimante dell'operato scolastico, rimandando ai luoghi istituzionali eventuali lamentele e reclami;
- creare contesti per rappresentare problematiche educative comuni (esempio assemblee);
- promuovere e/o partecipare a iniziative didattico-educative e/o eventi organizzati in ambito scolastico.

Docenti

È inopportuno ed espressamente vietato:

- mancare di rispetto ai ruoli istituzionali;
- fruire dei social per derogare al rispetto dei tempi di trasmissione di compiti o consegne di lavoro; - essere membri di canali genitoriali non istituzionali;
- utilizzare il proprio numero di cellulare o i propri account privati per comunicazioni di lavoro;
- diffondere documenti, immagini e informazioni vincolate da segreto d'ufficio;
- condividere commenti diffamatori e/o lesivi della dignità degli operatori scolastici, degli alunni dell'Istituto e dei loro genitori;
- pubblicare nei propri profili privati o in contesti di gruppo (pagine social, forum etc.) immagini inerenti le attività scolastiche che vedano la presenza di alunni o di altro personale dell'Istituto.

È possibile per ragioni educative e didattiche:

- condividere sui canali istituzionali video, audio e immagini relativi ad attività, progetti, concorsi, sempre nel rispetto dei vincoli di Legge legati alla privacy e previa autorizzazione dei genitori;
- sviluppare negli studenti competenze tramite compiti di realtà (per esempio booktrailers, storytelling, podcast) e attraverso l'uso di risorse multimediali di contenuto multidisciplinare o di applicazioni didattiche accessibili attraverso gli strumenti applicativi istituzionali.

DISPOSIZIONI FINALI

Tali criteri verranno inseriti nel PTOF e saranno validi fino a nuova deliberazione degli organi collegiali.

DELIBERA 5 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03/09/2025

DELIBERA 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24/09/2024